

**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA: DIFFERITI AL 31/3/2021 I TERMINI, SCADUTI ENTRO IL 31/12/2020, PER PRESENTARE LE DOMANDE DI COMPETENZA REGIONALE (PRIME 13 SETTIMANE)**

Per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, alle prime 13 settimane complessive di Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) con causale “Emergenza COVID-19”, di cui ai decreti-legge 2/3/2020, n. 9 e 17/3/2020, n. 18<sup>(\*)</sup>, si accede previa presentazione di apposita istanza telematica all’Agenzia regionale per il lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7, n. 11, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21 del 2020); una volta esaurite, in caso di ulteriore ricorso alla Cigd, le relative domande vanno invece inoltrate all’INPS (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29, n. 33, n. 34 e n. 37 del 2020; n. 1 e n. 8 del 2021).

La legge 26/2/2021, n. 21, in vigore dal 2 marzo scorso (giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 51), ha inserito il comma 10-bis all’art. 11 del d.l. 31/12/2020, n. 183<sup>(\*\*)</sup>, che ha convertito, con cui sono stati **differiti al prossimo 31 marzo** i termini di decadenza, “scaduti entro il 31 dicembre 2020”, per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo.

Di conseguenza, con l’acclusa Determinazione 2/3/2021, n. 222, il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna ha disposto che:

- 1) *“le domande di cassa integrazione in deroga (di cui ai decreti-legge n. 9 e n. 18 del 2020, N.d.R.) devono essere presentate, nei limiti delle 13 settimane massime di concessione come somma dei **periodi già autorizzati**, all’Agenzia regionale per il lavoro, entro il 31 marzo 2021”;*
- 2) *“indipendentemente dal periodo di riferimento”, trascorso il termine sopra indicato, “i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente, possono presentare la domanda, nelle modalità corrette, all’Agenzia regionale per il lavoro entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento”. In tale ipotesi “occorre inviare con PEC, in concomitanza dell’invio tramite il SARE della domanda di CIG in deroga, una comunicazione con gli estremi della domanda che si sta presentando e la documentazione che attesta il diniego o la mancata accettazione della domanda da parte dell’amministrazione di riferimento, all’indirizzo [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it)”;*
- 3) le domande di Cigd presentate oltre i termini di cui ai punti 1) e 2) che precedono, saranno ritenute non ammissibili e non potranno essere ripresentate.

\*\*\*

(\*) Quattro ex art. 17 del d.l. n. 9/2020, e nove ex art. 22 del d.l. n. 18/2020.

(\*\*) **Art. 11, comma 10-bis, del d.l. 31/12/2020, n. 183**

I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 220 del 02/03/2021 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2021/222 del 02/03/2021

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** PARZIALE MODIFICA DEI 'CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE (CIG) IN DEROGA APPROVATI CON DETERMINA N. 600 DEL 20 MARZO 2020 INTEGRATA E MODIFICATA PARZIALMENTE CON DETERMINAZIONE N. 630 DEL 3 APRILE 2020 E SS.MM', A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 21 DEL 26 FEBBRAIO 2021 DI CONVERSIONE DEL DL 183/2020

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Firmatario:** PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

**Responsabile del procedimento:** Paola Cicognani

Firmato digitalmente

## IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
  - l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
  - l’art. 32bis “Agenzia regionale per il lavoro”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. m), come modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, che prevede la gestione a cura dell’Agenzia stessa delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ed in particolare l’art. 22 “Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17 luglio 2020 che ha modificato e integrato l’art. 22 del DL 18/2020 e ha recepito quanto disposto in materia di cassa integrazione in deroga dal DL 16 giugno 2020, n. 52, non convertito in legge;
- Il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed in particolare l’art. 1 che:
  - al comma 9 prevede che “I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020”,
  - al comma 10 prevede che “I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione alla disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020”;
- il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 recante “Misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” in vigore dall’8 ottobre 2020, ed in particolare l’art. 3 che prevede che “I termini di cui all’art. 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante ‘Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia’ sono differiti al 31 ottobre 2020”;

- il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2021 recante: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità "Il Forteto" (cosiddetto decreto "milleproroghe"), ed in particolare il comma 10bis dell'art. 11, introdotto dalla Legge di conversione n. 21 del 26 febbraio 2021, che prevede che **"I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021.** Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa";

Richiamati:

- l' "Accordo Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 9/2020" sottoscritto in data 6 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il "Patto per il Lavoro";
- l' "Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020" sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il "Patto per il Lavoro";
- l' "Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020" aggiornato con le indicazioni derivanti dall'emanazione della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 sottoscritto in data 3 aprile 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il "Patto per il Lavoro";
- i Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020, del 24 aprile 2020 ed eventuali decretazioni successive, con i quali si ripartiscono tra le Regioni e le Province autonome le risorse per il finanziamento della cassa integrazione in deroga;

Preso atto:

- della Circolare dell'INPS n. 38 del 12 marzo 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi";
- della Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga";
- della Circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articoli 22-quater e 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 così come

introdotti dall'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell'assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterale. Variazioni al piano dei conti.”

Richiamate altresì le proprie determinazioni:

- n. 600 del 20 marzo 2020 avente per oggetto: “Approvazione dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga previsti dal DL 9/2020, art. 17 e dal DL 18/2020, art. 22, in attuazione degli accordi tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali regionali del 6 marzo 2020 e del 20 marzo 2020”;
- n. 630 del 3 aprile 2020 avente per oggetto: “Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande (CIG) di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020”;
- n. 655 del 15 aprile 2020 avente per oggetto “Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande (CIG) di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 e determina n. 630/2020”;
- n. 834 del 22 maggio 2020 avente per oggetto "Parziale modifica dei "Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e n. 655 del 15 aprile 2020, a seguito dell'entrata in vigore del DL 34 del 16 maggio 2020”;
- n. 1098 del 3 luglio 2020 avente per oggetto “Parziale modifica dei "Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazione n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 52 del 16 giugno 2020”;
- n. 1284 del 24 agosto 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 104 del 14 agosto 2020;
- n. 1479 del 9 ottobre 2020 avente con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazione n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 125 del 7 ottobre 2020, che ha prorogato al 31 ottobre 2020 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto necessario modificare parzialmente i criteri per la presentazione e l'istruttoria delle domande di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, già adottati con proprie determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020, n. 834/2020, n. 1098/2020 e n. 1284/2020 sopra richiamate, al fine di uniformarli a quanto disposto dal comma 10bis dell'art. 11 del D.L. 183/2020 introdotto dalla legge di conversione n. 21/2021 sopra citata;

Ritenuto, quindi, sulla base delle motivazioni sopra riportate, di provvedere a modificare parzialmente i criteri adottati con le sopracitate determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020, n. 834/2020, n. 1098/2020, n. 1284/2020 e 1479/2020, con specifico riguardo alle condizioni di seguito riportate in merito alla tempistica di presentazione all'Agenzia regionale per il lavoro delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020:

- a) le domande di cassa integrazione in deroga devono essere presentate, nei limiti delle 13 settimane massime di concessione come somma dei periodi già autorizzati, all'Agenzia regionale per il lavoro, **entro il 31 marzo 2021**;
- b) Indipendentemente dal periodo di riferimento, trascorso il termine di presentazione delle domande del **31 marzo 2021** sopra indicato, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente, possono presentare la domanda, nelle modalità corrette, all'Agenzia regionale per il lavoro entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, in questo caso occorre inviare con PEC, in concomitanza dell'invio tramite il SARE della domanda di CIG in deroga, una comunicazione con gli estremi della domanda che si sta presentando e la documentazione che attesta il diniego o la mancata accettazione della domanda da parte dell'amministrazione di riferimento, all'indirizzo [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it). La suddetta documentazione non è richiesta quando il provvedimento di diniego o di non accettazione della domanda (non ammissibilità o revoca) sia stato emanato dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;

per data di "comunicazione dell'errore" – per istanze presentate all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna - si intende la data di adozione della determinazione dirigenziale di non autorizzazione, non ammissibilità o revoca dell'Agenzia stessa; per istanze presentate ad altre Amministrazioni si intende la data di comunicazione del provvedimento;

La motivazione del provvedimento che ha impedito l'accettazione della precedente istanza sarà oggetto di valutazione e non saranno in ogni caso ritenuti validi ai fini della ripresentazione dell'istanza provvedimenti motivati dalla presentazione oltre i termini massimi definiti dal punto a) sopra indicato;

- c) Le domande di cassa integrazione in deroga presentate oltre i termini di cui ai punti a) e b) sopra richiamati, saranno ritenute non ammissibili e non potranno essere ripresentate. Come già previsto nella determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 600/2020 e ss.mm.ii sopra richiamata, per tutte le motivazioni di non ammissibilità, compresa quella riferita alla presentazione oltre i termini, sarà visualizzabile, per il datore di lavoro o per il soggetto abilitato a cui ha conferito mandato, specifica comunicazione attraverso il sistema informatico SARE nel riepilogo della domanda inviata;

Ritenuto, altresì, necessario confermare, per quanto non diversamente disposto ai sensi della presente determinazione, il contenuto delle già citate proprie determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020, n. 834/2020, n. 1098/2020, n. 1284/2020 e n. 1487/2020, avuto riguardo, sia al dispositivo delle medesime, sia ai rispettivi allegati, parti integranti e sostanziali delle stesse;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., da ultimo modificato dal D.lgs. 10/08/2018 n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.ii”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii;
- la propria determinazione n. 1141 del 9 novembre 2018 “Recepimento da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
- la propria determinazione n. 152 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021, triennio 2021/2023, dell’Agenzia regionale per il lavoro e suoi allegati”;

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015”, come modificato con DGR n. 2181 del 29/12/17;
- n. 79 del 29/01/2016 e s.m. “Nomina del Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;
- n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.ii recante “Approvazione del regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro”, come integrata dalla DGR 1898 del 4/11/2019 “Approvazione dell’appendice normativa n. 1 al regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro”;

Richiamata altresì la determinazione n. 1451 del 1° ottobre 2020 “Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l’Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. provvedere a modificare parzialmente i criteri adottati con le determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020, n. 834/2020, n. 1098/2020, n. 1284/2020 e n. 1479/2021 richiamate in premessa, con specifico riguardo alle condizioni di seguito riportate in merito alla tempistica di presentazione all’Agenzia regionale per il lavoro delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020:

- a) le domande di cassa integrazione in deroga devono essere presentate, nei limiti delle 13 settimane massime di concessione come somma dei periodi già autorizzati, all'Agenzia regionale per il lavoro, **entro il 31 marzo 2021**;
- b) Indipendentemente dal periodo di riferimento, trascorso il termine di presentazione delle domande del **31 marzo 2021** sopra indicato, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente, possono presentare la domanda, nelle modalità corrette, all'Agenzia regionale per il lavoro entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, in questo caso occorre inviare con PEC, in concomitanza dell'invio tramite il SARE della domanda di CIG in deroga, una comunicazione con gli estremi della domanda che si sta presentando e la documentazione che attesta il diniego o la mancata accettazione della domanda da parte dell'amministrazione di riferimento, all'indirizzo [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it). La suddetta documentazione non è richiesta quando il provvedimento di diniego o di non accettazione della domanda sia stato emanato dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;

per data di "comunicazione dell'errore" – per istanze presentate all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna - si intende la data di adozione della determinazione dirigenziale di non autorizzazione, non ammissibilità o revoca dell'Agenzia stessa; per istanze presentate ad altre Amministrazioni si intende la data di comunicazione del provvedimento;

La motivazione del provvedimento che ha impedito l'accettazione della precedente istanza sarà oggetto di valutazione e non saranno in ogni caso ritenuti validi ai fini della ripresentazione dell'istanza provvedimenti motivati dalla presentazione oltre i termini massimi definiti dal punto a) sopra indicato;

- c) Le domande di cassa integrazione in deroga presentate oltre i termini di cui ai punti a) e b) sopra richiamati, saranno ritenute non ammissibili e non potranno essere ripresentate. Come già previsto nella determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 600/2020 e ss.mm.ii sopra richiamata, per tutte le motivazioni di non ammissibilità, compresa quella riferita alla presentazione oltre i termini, sarà visualizzabile, per il datore di lavoro o per il soggetto abilitato a cui ha conferito mandato, specifica comunicazione attraverso il sistema informatico SARE nel riepilogo della domanda inviata;
2. Ribadire che l'istruttoria delle domande di cassa integrazione in deroga presentate all'Agenzia regionale per il lavoro sarà svolta sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia stessa e che diverse valutazioni potranno essere compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale. Dei provvedimenti di revoca eventualmente adottati verrà data informazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;



3. di confermare, per quanto non diversamente disposto ai sensi della presente determinazione, il contenuto delle già citate proprie determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020, n. 834/2020, n. 1098/2020, n. 1284/2020 e n. 1479/2020, avuto riguardo, sia al dispositivo delle medesime, sia ai rispettivi allegati, parti integranti e sostanziali delle stesse;
4. di dare atti che, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

*il Direttore*  
*Paola Cicognani*